



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 21
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

R I C H I A M O

ORDINANZA MUNICIPALE VIETANTE L'USO DI OGGETTI PIROTECNICI, MORTARETTI E SIMILI

Il Municipio di Chiasso,

- la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977;
- l'Ordinanza federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980;
- la Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996;
- il Decreto esecutivo concernente l'uso dei fuochi d'artificio dell'11 luglio 1990;

fatto riferimento alle competenze attribuitegli dagli articoli 107 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e 23 del relativo Regolamento di applicazione del 30 giugno 1987,

o r d i n a :


1. E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico, mortaretti, petardi o simili che possano provocare danni alle persone o alle cose.
2. E' pure vietato l'uso di tutti i mezzi di innesco e di propulsione quali pistole o tubi lanciarazzi e relative capsule detonanti.
3. Sono per contro autorizzati unicamente i petardi aventi una lunghezza massima di 20 mm ed un diametro massimo di 4 mm.

4. Fuochi d'artificio e ogni altro mezzo contenente più di 10 gr. di polvere detonante non possono essere venduti o consegnati a persone minori di 18 anni.
5. La vendita di fuochi d'artificio è autorizzata dal 15 luglio al 1. agosto.
Il loro uso è ammesso solo in occasione della Festa Nazionale, riservati eventuali divieti emanati a causa di eventi particolari.
6. La presente ordinanza è valida per tutto il territorio giurisdizionale di Chiasso e per gli edifici pubblici siti anche fuori dallo stesso.

Qualsiasi violazione della presente decisione sarà perseguita, a norma dei disposti contenuti nella Legge Organica Comunale, con l'applicazione di una multa fino a fr. 500.--.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Bruno Arrigoni

il Segretario:


Umberto Balzaretto